



COMUNE DI PRIOCCA

Provincia di Cuneo

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.31

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Piano di razionalizzazione. Provvedimenti.

L'anno **duemiladiciassette**, addì **ventinove**, del mese di **settembre**, alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione **STRAORDINARIA** ed in seduta **PUBBLICA** di **PRIMA** convocazione, il Consiglio Comunale.

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
PEROSINO Marco	Sindaco	X	
CRAVANZOLA ROBERTO	Consigliere		X
STIRANO Claudio	Consigliere		X
FLESIA DAVIDE	Consigliere	X	
ROAGNA PIETRO	Vice Sindaco	X	
CORDERO VITTORIO ERNESTO	Consigliere		X
SPERONE CORDERO Daniela	Consigliere	X	
MARTINO GIANLUCA	Consigliere		X
SCANAVINO MORBELLI CHIARA	Consigliere	X	
BINELLO MASSIMO	Consigliere	X	
BATTAGLINO GRASSO Mariarosa	Consigliere	X	
		Totale Presenti:	7
		Totale Assenti:	4

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale **DI NAPOLI Dr.ssa Anna** il quale provvede alla redazione del presente verbale..

Essendo legale il numero degli intervenuti, **PEROSINO Marco** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 29/09/2017

OGGETTO: Revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 175 del 19/08/2016, come integrato dal D.Lgs. 16 giugno 2017, n. 100. Piano di razionalizzazione. Provvedimenti.

Il Sindaco riferisce:

In data 19 agosto 2016 fu emanato, in attuazione dell'art. 18 della legge 7 agosto 2015 n. 124, il nuovo Testo unico n. 175, che disciplina le modalità di partecipazione delle Pubbliche amministrazioni, tra cui i Comuni, nelle società pubbliche (T.U.S.P.).

L'art. 4 del predetto T.U.S.P. dispone

1. Che le Pubbliche amministrazioni non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni anche di minoranza in tali società.
2. Nei limiti di cui al comma 1 le Pubbliche Amministrazioni possono, indirettamente o direttamente, costituire società e acquisire e mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività di:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;
3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del loro patrimonio, le Amministrazioni Pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle Amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.
... omissis...
...omissis.....

In ultimo l'art. 24 del citato T.U.S.P., dispone che i Comuni, entro 6 mesi dalla pubblicazione del decreto legislativo, ovvero entro il 23 marzo 2017, termine successivamente prorogato al 30.09.2017, dovevano provvedere ad effettuare, una ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del decreto, al fine di accertare:

- la loro riconducibilità ad alcune delle categorie di cui al citato art. 4 commi 1, 2 e 3
- che soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, comma 1 e 2,

1. A eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'articolo 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'articolo 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate, nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve

anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.

2. L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica.

- che non ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, per una loro alienazione o oggetto di misure di cui all'art. 20, comma 1 e 2.

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

In data 16/06/2017 con il n. 100 è stato emanato il decreto correttivo al d.lgs. n.175 /2016 che ha apportato alcune modifiche a tale decreto legislativo e precisamente all'art 20 riguardante i presupposti per il mantenimento o cessione o liquidazione delle partecipazioni societarie

Alla luce delle disposizioni sopra citate è stato predisposto il piano di ricognizione in esame, evidenziando le società per le quali è possibile il loro mantenimento e quelle per le quali è necessario una loro cessione, in quanto privi del requisito del fatturato previsto dalla citata lettera 2 del secondo comma dell'art. 20 e precisamente:

1.	EGEA S.p.a.	quota dello 0,141%	<u>mantenimento</u>
2.	Ente Turismo Alba Bra Langhe e Roero S.c.r.l.	quota dello 0,50%	<u>mantenimento</u>
3.	G.A.L. Langhe Roero Leader	quota del 0,4608%	<u>mantenimento</u>
4.	S.I.P.I. Soc. Intercomunale Patrimonio Idrico	quota del 1,705 %	<u>mantenimento</u>
5.	ASMEL Consortile s.c. a r.l.	quota del 0,726%	<u>mantenimento</u>
6.	S.T.R. Società Trattamento Rifiuti S.r.l.	quota del 1,16%	<u>mantenimento</u>
7.	Tanaro Servizi Acque S.r.l.	quota dello 0,02%	<u>cessione quote</u>
8.	Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l	quota del 3,89%	<u>cessione quote</u>
9.	Enoteca Regionale del Roero S.c.r.l.	quota del 4,55%	<u>cessione quote</u>
10	Roero Verde s.c. a r.l.	quota del 5,00%	<u>cessione quote</u>

In relazione alla Società Enoteca S.c.r.l., si fa presente che con deliberazione C.C. n. 22 del 27/04/2017 si autorizzava il Sindaco ad assumere provvedimenti per la messa in liquidazione della Società Enoteca Regionale del Roero srl ai sensi dell'art. 24 comma 1 del T.U.S.P. e dell'art. 2482 del Codice Civile ed a votare in tal senso nel corso della assemblea straordinaria prevista per il 4 maggio 2017;

Liquidazione che è stata disposta, poi, con verbale dell'assemblea in data 04/05/2017.

In ultimo in questi giorni è arrivata una comunicazione da parte della Società Roero Verde S.c.r.l. a firma del suo Presidente: Gianmario Ricciardi, con la quale ha manifestato la volontà della predetta società di trasformarsi, ai sensi dell'art. 2500 septies del Codice Civile.

L'Amministrazione Comunale ha quindi ulteriormente esaminato tale ipotesi e riconoscendo la valenza della società in esame la quale ha per attività l'esercizio dell'attività agricola sui terreni in proprietà, affitto o messi a disposizione dai soci, lo sviluppo agricolo e forestale del Roero ed inoltre il riordino e la sistemazione della rete viaria campestre e forestale del comprensorio, nonché il recupero di beni di interesse artistico, storico ed architettonico situati nei comuni consorziati, propone la partecipazione alla trasformazione della società in associazione, così come richiesto, o in alternativa, là dove per motivi giuridici o di fatto non fosse possibile, la cessione delle quote.

È pervenuta altresì dalla società Mercato Ortofrutticolo del Roero scrll una nota con la quale riferisce al Sindaco che: *"pur riconoscendo l'obbligatorietà delle cessioni delle quote per mancanza di fatturato, ti chiedo di farti dare un mandato, attraverso il quale, nell'ambito della nostra stessa società, possiamo trovare una nuova figura giuridica o delle nuove soluzioni, in modo da portare avanti l'attività del mercato, essenziale per l'economia del territorio, così come indicato nella stessa relazione.*

Tale nuova figura giuridica potrebbe venire dall'attuazione dell'articolo 2500 septies del Codice Civile attraverso una trasformazione eterogenea in associazione, fondazione o altro". Ho quindi esaminato ulteriormente tale ipotesi e riconoscendo la valenza della società in esame chiedo al Consiglio di darmi mandato per trovare nell'ambito dell'Assemblea una nuova figura giuridica o delle nuove soluzioni, in modo da portare avanti l'attività del mercato, essenziale per l'economia del territorio. Tale figura giuridica potrebbe venire dall'attuazione dell'art.2500 septies del codice civile attraverso una trasformazione eterogenea in associazione, fondazione o altro.

E' ancora da tener presente che la Corte dei Conti con la delibera n. 19/2017 ha inteso fornire agli Enti territoriali un modello, e insieme un iter procedurale, da seguire per la ricognizione e la comunicazione dei relativi esiti della ricognizione delle partecipate ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del T.U.S.P.;

Si rende pertanto necessario provvedere all'approvazione della ricognizione secondo le ultime indicazioni;

Tanto premesso, si invita il Consiglio a deliberare in merito;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Sentita la relazione del Sindaco e convenendo con le argomentazioni addotte in ordine al provvedimento proposto;

Visto l'esito della ricognizione come risultante nell'allegato A) dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;

Visto l'allegato B) contenente il modello standard per la razionalizzazione delle partecipate predisposto secondo le linee guida della Corte dei Conti;

Tenuto conto del parere espresso dall'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3, del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto il parere di regolarità tecnica di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000, rilasciato dal responsabile del servizio, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale;

Visto il parere di regolarità contabile di cui all'art. 49 e all'art. 147 bis, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 rilasciato dal responsabile del servizio finanziario, allegato all'originale del presente atto per farne parte integrante e sostanziale

Ad unanimità di voti favorevoli espressi per alzata di mano,

D E L I B E R A

- 1) **Di approvare, ai sensi dell'art 24 del D.L.gs 19/08/2016, n. 75, la ricognizione di tutte le partecipazioni societarie possedute dal Comune di PRIOCCA, alla data del 23/09/2016, il tutto come riportato nel piano allegato al presente atto sotto la lettera A) e dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta;**
- 2) Di approvare l'allegato B) in conformità alle linee guida approvate dalla Corte dei Conti con deliberazione n. 19/2017;
- 3) Di procedere, in esecuzione di quanto riportato nel piano, all'alienazione delle quote delle seguenti società, le quali non soddisfano il requisito di cui all'art. 20, comma 2, lettera d) del D.L.gs 19/08/2016, n. 75:
 1. Mercato Ortofrutticolo del Roero S.c.a.r.l con una quota del 4,73%;
 2. Tanaro Servizi Acque S.r.l. con una quota dello 0,02%;
 3. Roero Verde s.c. a r.l. con una quota del 5%;

dando mandato agli uffici comunali di predisporre tutti gli atti necessari all'esecuzione di quanto deliberato;

- 4) Di dare atto che per l'Enoteca Regionale del Roero S.c.r.l. è stato già disposto il suo scioglimento giusto il verbale dell'assemblea in data 04/05/2017;
- 5) Di dare atto che relativamente alle società Mercato Ortofrutticolo sc a rl e Roero Verde s.c. a r.l. la cessione delle quote sarà consequenziale solo nel momento in cui non si potrà procedere per motivi giuridici o di fatto alla sua trasformazione in Associazione, così come previsto dall'art. 2500 septies del Codice Civile;
- 6) Di dare mandato al Sindaco per trovare nell'ambito dell'Assemblea del Mercato Ortofrutticolo una nuova figura giuridica o delle nuove soluzioni, in modo da portare avanti l'attività del mercato, essenziale per l'economia del territorio. Tale figura giuridica potrebbe venire dall'attuazione dell'art.2500 septies del codice civile attraverso una trasformazione eterogenea in associazione, fondazione o altro.
- 7) Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
 - la presente deliberazione dovrà essere trasmessa a tutte le società partecipate dal Comune;
 - l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione sarà comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e smi, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
 - copia della presente deliberazione sarà inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti;

Con successiva ed unanime votazione favorevole, resa nei modi e forme di legge, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to: PEROSINO Marco

IL MEMBRO ANZIANO
F.to: FLESIA Davide

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dr.ssa Anna

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene pubblicata all'Albo Pretorio del sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, per 15 giorni consecutivi dal 06-ott-2017 al 21-ott-2017.

OPPOSIZIONI: _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: DI NAPOLI Dr.ssa Anna

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,
Visto il D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e s.m.i.,

A T T E S T A

Che la presente deliberazione:
- è divenuta esecutiva il giorno _____

- dichiarata immediatamente eseguibile
(art. 134, c. 4, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)
- per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione
(art. 134, c. 3, del D.lgs. n. 267 del 18.8.2000 e s.m.i.)



IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dr.ssa Anna

E' copia conforme all'originale, in carta libera, per gli usi consentiti dalla legge.

Li, 06 OTT 2017



IL SEGRETARIO COMUNALE
DI NAPOLI Dr.ssa Anna